

STATUTO DEL RAGGRUPPAMENTO REGIONALE DELLE SEZIONI LAZIALI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

(testo approvato dalla ARD Lazio il 28/10/2006)

TITOLO I.

RAGGRUPPAMENTO REGIONALE DELLE SEZIONI LAZIALI DEL CLUB ALPINO ITALIANO

Art. 1 COSTITUZIONE

E' costituito il Raggruppamento Regionale delle Sezioni del Lazio del Club Alpino Italiano (nel seguito indicata come GRL) ai sensi dello Statuto Generale del CAI con la denominazione "Club Alpino Italiano Regione Lazio". Tutte le Sezioni laziali del CAI sono rappresentate nel GRL dagli stessi Soci delegati all'Assemblea Generale dei Delegati (nazionale) dalle rispettive Sezioni secondo le modalità espresse nello Statuto e Regolamento Generali. Sono organi del GRL:

- a) l'Assemblea Regionale dei Delegati (ARD),*
- b) il Comitato Direttivo Regionale (CDR; Vedi titolo II),*
- c) il Presidente Regionale (PR),*
- d) il collegio regionale dei revisori dei conti (CRRC; Vedi titolo III) ,*
- e) il collegio regionale dei probiviri (CRPV; Vedi titolo IV) .*

Art. 2 SCOPI E COMPITI

Il GRL non ha scopo di lucro, così come, per loro statuto, non hanno scopo di lucro le Sezioni e ogni altro organismo controllato o partecipato da Sezioni, Sottosezioni e GR del Lazio.

Il GRL persegue gli scopi e svolge, a mezzo del CDR, i compiti indicati nello Statuto e nel Regolamento Generali del CAI, in particolare:

- coordinare e controllare l'attività delle Sezioni e degli Organi Tecnici Regionali, fornendo ogni utile collaborazione, soprattutto nei rapporti con le autorità amministrative locali;*
- stabilire e mantenere rapporti con gli Enti locali della Regione e delle Province e con le Comunità Montane;*
- curare gli interessi di Sezioni di altre Regioni, proprietarie di Rifugi ed Opere Alpine nella Regione;*
- stabilire contatti con le Comunità Montane al fine della collaborazione permanente in tema di tutela della Montagna e di interventi riguardanti i rifugi e le opere alpine secondo le competenze attribuite dalla Legge 1102/71 e successive legislazioni regionali e provinciali;*
- vigilare e riferire al Comitato Direttivo Centrale ogni genere di violazione alle norme statutarie e regolamentari, come pure fenomeni eventuali che possano turbare la normale attività di una o più Sezioni, danneggiando l'immagine del CAI; ed intervenire per ripristinare il rispetto delle norme e regole disattese.*
- promuovere ogni attività e progetto a livello intersezionale utile alla crescita in effettivi, qualità ed immagine del CAI.*
- individuare e proporre candidature per incarichi a livello Centrale;*
- nominare Commissioni (Organi Tecnici, OTP, Gruppi di Lavoro) stabilendone regolamenti e deleghe, in conformità allo Statuto e Regolamento Generali del CAI e Regolamento Quadro degli Organi Tecnici.*
- delegare singole Sezioni o raggruppamenti e consorzi di Sezioni a tenere particolari rapporti con Enti della Regione o delle Province, in questo ultimo caso con il preventivo accordo di tutte le altre Sezioni della Provincia.*

Art. 3 ASSEMBLEA REGIONALE DEI DELEGATI (ARD)

L'ARD è l'organo sovrano del GRL.

Intervengono nell'ARD, con diritto di voto, i Delegati delle Sezioni di cui al precedente art.1 e, senza diritto di voto i membri del CDR ed i membri del collegio dei Revisori dei conti. Sono invitati a partecipare all'ARD, senza diritto di voto, gli ex presidenti generali, i componenti del CC, del CDC e del collegio nazionale dei revisori dei conti appartenenti a Sezioni facenti parte dell'area laziale. Il CDR può invitare altre persone, senza diritto di voto.

L'ARD si riunisce almeno una volta all'anno in Assemblea Ordinaria, da tenersi entro il quindici del mese di aprile su convocazione del CDR, per deliberare sui bilanci preventivo e consuntivo del GRL, sentito il parere del collegio dei Revisori dei Conti, e per deliberare su argomenti posti all'ordine del giorno dal CDR di propria iniziativa o su richiesta dei Consigli Direttivi di almeno tre Sezioni laziali, pervenuta al PR entro il mese di gennaio; le nomine elettive e la formulazione delle candidature per le cariche centrali vengono effettuate di norma nel corso dell'Assemblea Ordinaria come da successivo art.1 titolo V. Altre riunioni sono straordinarie, su convocazione e Ordine del Giorno del CDR, di propria iniziativa o entro un mese dalla richiesta dei Consigli Direttivi di almeno la metà delle Sezioni laziali pervenuta al PR. Il Collegio dei Revisori dei Conti può convocare per gravi motivi da esso accertati una Assemblea Straordinaria.

L'ARD è valida, in prima convocazione con almeno la metà delle Sezioni con diritto di voto e almeno la metà dei Delegati, e, in seconda convocazione nell'arco della medesima giornata, con la presenza di almeno un terzo delle Sezioni con diritto di voto e almeno un terzo dei Delegati.

Non hanno diritto di voto i Delegati delle Sezioni non in regola con il pagamento dei contributi di cui al successivo art. 4. E' ammessa delega scritta da parte di un delegato di diritto o eletto ad altro socio della stessa sezione di appartenenza controfirmata dal Presidente la sezione. E' ammessa delega scritta da parte di un delegato di diritto o eletto ad

altro delegato di diritto o eletto di altra Sezione controfirmata dal Presidente la Sezione delegante. Non sono ammesse più di tre deleghe per votante.

Art. 4 DIRITTI E OBBLIGHI DELLE SEZIONI DEL GRL

Le Sezioni del Lazio del CAI sono tenute al rispetto delle deliberazioni dell'ARD e del CDR, devono contribuire alle spese di funzionamento versando la quota annualmente stabilita nella riunione di approvazione del bilancio preventivo. Il mancato versamento della quota entro il 30 giugno comporta la sospensione della Sezione dal diritto di voto nelle riunioni di ARD e di CDR, con comunicazione al Comitato Direttivo Centrale del CAI per ogni conseguente provvedimento.

E' fatto divieto alle Sezioni ed Organi Tecnici del GRL di inoltrare direttamente alla Regione Lazio, Province e Comunità Montane della Regione Lazio domande tendenti ad ottenere contributi finanziari, patrocini e sponsorizzazioni per proprie iniziative senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione dal CDR o, in caso d'urgenza dal PR.

Le Sezioni sono autonome, sempre nel quadro delle regole generali del CAI e degli orientamenti programmatici deliberati dall'ARD, nel condurre attività nei limiti del proprio territorio di competenza e gestire rapporti diretti con gli Enti Pubblici la cui giurisdizione è confinata in detto territorio; possono essere svolte fuori dal territorio di propria competenza le attività di frequentazione sociale della montagna nonché tutte le attività concordate con le Sezioni competenti per territorio.

Le Sezioni devono trasmettere al CDR i loro Statuti e Regolamenti e successive variazioni. Il CDR si pronuncia circa la conformità degli Statuti e Regolamenti delle Sezioni del GRL e loro variazioni.

Le Sezioni devono tempestivamente comunicare al PR i nominativi dei Delegati, Presidenti e Segretari neo-nominati, le variazioni di indirizzo, recapito telefonico e telematico, devono inoltre indirizzare al CDR la relazione annuale dell'attività svolta.

La costituzione e lo scioglimento di Sezioni e Sottosezioni è regolamentata da Statuto e Regolamento Generali e dal successivo Art. 2 titolo II.

Art.5 PATRIMONIO

Il GRL non ha patrimonio proprio escluse le macchine ed attrezzature per ufficio e la cassa.

TITOLO II.

COMITATO DIRETTIVO REGIONALE E PRESIDENTE REGIONALE

Art.1 COSTITUZIONE E SEDE

E' costituito il Comitato Direttivo Regionale delle Sezioni del Lazio del Club Alpino Italiano (CDR) ai sensi dello Statuto e Regolamento Generali del CAI. Il GRL opera nell'intento di addivenire alla maggiore possibile rappresentanza delle Sezioni del Lazio nel CDR.

Il PR stabilisce la sede del CDR per la durata del suo mandato.

Art.2 SCOPI E COMPITI

Ai sensi dello Statuto e del Regolamento Generali del CAI il CDR è l'organo di gestione del GRL, ne persegue gli scopi e ne attua i compiti indicati all'art.2 titolo I; inoltre

- *rappresenta il CAI e unitamente le Sezioni ed i Soci presso gli organi della Regione e tutti gli altri Enti operanti su un territorio comune a più Sezioni laziali; tutela gli interessi, singoli o collettivi, del CAI, delle Sezioni e dei Soci del GRL nei confronti dei predetti enti;*
- *ha il potere di perfezionare accordi con organi dei suddetti Enti, per conto delle Sezioni rappresentate, ma non può assumere impegni che coinvolgono sezioni del GRL se non per programmi annuali o pluriennali adottati dalla ARD o stipulati su mandato di essa o delle Sezioni direttamente interessate;*
- *può assumere impegni che coinvolgono il CAI (nazionale) ove a ciò espressamente delegato con delibera del CDC, al quale risponde del proprio operato relativamente a questo punto;*
- *delibera la costituzione e lo scioglimento delle Sezioni nella Regione, definendone il territorio di competenza, in base alle modalità stabilite da Statuto e Regolamento Generali;*
- *approva la costituzione e lo scioglimento delle Sottosezioni.*

Art.3 COMPOSIZIONE

Il CDR è composto da 15 membri, non più di uno per Sezione con sede nel territorio della Regione Lazio e eletto dall'ARD nell'ambito di rose di candidati appartenenti alle rispettive Sezioni. In assenza di candidati appartenenti ad una o più Sezioni, risultano nominati i primi dei non eletti tra tutti i candidati. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di tessera e, in seconda opzione, con maggiore anzianità anagrafica.

Sono invitati, senza diritto di voto, il Presidente del Servizio Regionale del Lazio del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e il Presidente del Collegio Regionale delle Guide del Lazio.

Il CDR elegge al suo interno il Presidente Regionale (PR) e due Vice Presidenti; nomina un Segretario, proposto dal Presidente, anche non membro del CDR. Presidente, Vice Presidenti e Segretario compongono il Comitato Esecutivo, cui è demandata la pratica realizzazione di quanto deliberato.

Tutte le cariche durano al massimo tre anni e sono rinnovabili. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Segretario sono rinnovabili una sola volta consecutivamente.

E' decaduto dalla carica il componente che per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non sia intervenuto alle riunioni di persona. In tal caso subentra il primo dei non eletti tra i candidati della stessa Sezione. Ove non fossero disponibili altri candidati della stessa Sezione, subentra il primo tra i non eletti tra tutti i candidati, con prevalenza dell'anzianità di appartenenza al Sodalizio. La stessa procedura viene adottata in caso di dimissioni, indisponibilità e qualsiasi altra causa di cessazione di un componente il CDR.

E' decaduto dalla carica il PR che non ottempera all'obbligo di indire le riunioni nei tempi e nei modi indicati al successivo art. 5. I Vicepresidenti subentrano indicando nei tempi più rapidi possibile una seduta del CDR per ripristinare il corretto funzionamento

Art. 4 PRESIDENZA E RAPPRESENTANZA

Il PR rappresenta il GRL e il CDR ad ogni effetto di Legge e ne ha la firma che può delegare per atti singoli o categorie di atti. Fa pervenire alle Sezioni e agli Organi Tecnici Regionali, i verbali delle riunioni. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente con maggiore anzianità di appartenenza al CAI disponibile, le decisioni devono in tal caso essere prese in forma congiunta tra i Vice-Presidenti.

Art. 5 RIUNIONI

Il CDR si riunisce nella propria Sede o in altra località di volta in volta scelta dal Presidente, almeno una volta per semestre, o quando la riunione sia richiesta per iscritto da almeno un terzo dei componenti. La prima riunione dell'anno deve tenersi entro il mese di marzo, in tale riunione vengono discussi i bilanci preventivo e consuntivo da presentare alla ARD e vengono rinnovate le cariche in scadenza.

L'avviso scritto per la convocazione con l'Ordine del Giorno deve essere spedito ai componenti con un anticipo di 15 giorni, può essere usato anche il telegrafo o il telefax.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei rappresentanti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, in caso di parità vale il voto di chi presiede.

Il Comitato esecutivo ha funzioni operative, si riunisce a richiesta del Presidente e senza formalità, delibera su questioni urgenti riferendone alla prima successiva riunione del CDR per la ratifica.

Il Comitato Esecutivo sovrintende all'attività degli OTP e ne cura il coordinamento.

Art. 6 ORGANI TECNICI

L'ARD, su proposta del CDR, può costituire propri Organi Tecnici Regionali (OTP), privi di distinta soggettività, che

- *erogano consulenze tecniche al CDR stesso ed alle Sezioni in base alla propria competenza specialistica,*
- *eseguono attività ad esse commissionate dal CDR stesso o dal PR,*
- *operano in base al regolamento stabilito dal CDR e approvato dall'ARD oltre che nell'ambito delle deleghe specifiche rilasciate dal CDR stesso o dal PR e nel rispetto delle indicazioni fornite dagli omologhi Organi Tecnici Centrali*

Il CDR può istituire Gruppi di Lavoro per lo studio di particolari problemi o per operare particolari azioni, ne definisce la durata non superiore a tre anni e gli obiettivi; ne controlla il raggiungimento degli obiettivi definiti.

Gli OTP tengono la contabilità di tutte le spese ed incassi, tale contabilità è soggetta a verifica da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e contribuisce a formare il bilancio del GRL. Qualsiasi finanziamento o incasso non proveniente da organi del CAI deve essere preventivamente approvato dal CDR o dal PR, che ne riferisce al CDR nella prima riunione utile.

Art.7 SPESE E FINANZIAMENTO

Il Presidente presenta ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo alla discussione del CDR e del Collegio dei revisori dei conti, e, successivamente, all'approvazione della ARD.

Il collegio dei Revisori controlla la veridicità e la correttezza tecnica dei bilanci e delle registrazioni contabili ed esprime alla ARD il suo parere di merito.

Tutte le spese devono essere documentate con la sola eccezione delle spese telefoniche per le quali il CRD può autorizzare spese complessive annue a forfait.

Il Segretario provvede ad incassare per il GRL

- a) i finanziamenti e contributi erogati dagli organi centrali del CAI,*
 - b) i contributi a carico delle Sezioni, deliberati annualmente dall'ARD, di cui al titolo I art. 4,*
- ogni altro eventuale contributo e finanziamento per la propria attività istituzionale.*

Art. 8 FINANZIAMENTI E CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SVOLTE DALLE SEZIONI

Il CDR tratta con gli enti locali sovracomunali contributi e finanziamenti per attività operative svolte dalle Sezioni, indica la o le Sezioni destinatarie dei finanziamenti o contributi e responsabili della rendicontazione verso i finanziatori, indica la Sezione responsabile del coordinamento nel caso siano interessate più Sezioni. Il CDR può delegare tale rapporto con gli enti sovracomunali a Sezioni il cui territorio di operatività (vedi art. 4 Titolo VIII) sia unico in Comunità Montane o Province.

Ricadono in tale fattispecie tutti i finanziamenti o contributi per attività da svolgersi o svolte sul territorio.

TITOLO III COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art.1 COSTITUZIONE E SEDE

E' costituito il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti (CRRC) ai sensi dello Statuto e Regolamento Generali del CAI, composto di tre membri effettivi eletti dall'ARD. I revisori effettivi durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente nel corso della sua prima riunione. La sede del CRRC è stabilita dal suo Presidente.

Art. 2 ELIGIBILITA'

Sono eligibili alla carica di revisore i Soci in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a) anzianità associativa almeno quinquennale, contata a partire dal compimento della maggiore età,*
- b) essere in possesso di esperienza professionale in materia contabile,*
- c) non essere stati destinatari di richiami ufficiali o sanzioni maggiori da parte di Sezioni o organi del CAI,*
- d) non essere stati riconosciuti colpevoli di reati da un tribunale con provvedimento definitivo.*

Art. 3 FUNZIONAMENTO

L'attività di controllo del CRRC è organizzata dal suo Presidente che ne riporta la sintesi all'ARD unitamente alla relazione sul bilancio.

TITOLO IV COLLEGIO DEI PROBIVIRI E CONTROVERSIE

Art.1 COSTITUZIONE E SEDE

E' costituito il Collegio Regionale dei Probiviri (CRP) ai sensi dello Statuto e Regolamento Generali del CAI, composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'ARD. I probiviri effettivi durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta consecutivamente. Il Collegio elegge al suo interno il Presidente nel corso della sua prima riunione. La sede del CRP è stabilita dal suo Presidente.

Art. 2 ELEGGIBILITA'

Sono eleggibili alla carica di proboviro i Soci in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a) anzianità associativa almeno quinquennale, contata a partire dal compimento della maggiore età, di cui gli ultimi tre anni nella stessa Sezione laziale,*
- b) aver ricoperto per almeno tre anni una carica nelle strutture periferiche o centrali del CAI o possedere equivalente esperienza, certificata dal Presidente della propria Sezione,*
- c) non essere stati destinatari di richiami ufficiali o sanzioni maggiori da parte di Sezioni o organi del CAI,*
- d) non essere stati riconosciuti colpevoli di reati da un tribunale con provvedimento definitivo.*

Art. 3 FUNZIONAMENTO

Il collegio dei probiviri si pronuncia in merito alle vertenze in base

- a) allo Statuto e Regolamento generali del CAI,*
- b) al presente statuto,*
- c) agli Statuti e Regolamenti delle Sezioni e degli Organi Tecnici centrali e periferici,*
- d) al Regolamento di Disciplina del CAI,*
- e) alle consuetudini e la tradizione proprie del CAI.*

Le decisioni del CRP sono appellabili innanzi al Collegio Nazionale dei Probiviri nei modi e tempi stabiliti nel Regolamento di Disciplina dell'Organizzazione Centrale.

Nelle vertenze nelle quali sono coinvolte Sezioni o Soci di Sezioni delle quali è anche Socio un Proboviro, questi è sostituito da un Proboviro supplente scelto dal Presidente del Collegio.

TITOLO V

CANDIDATURE ED ELEZIONI

Art. 1 CANDIDATURE A CARICHE CENTRALI

Le candidature alle cariche centrali vengono espresse dalla ARD tramite voto segreto. Il CDR propone candidature in base alle segnalazioni dei rappresentanti delle Sezioni e degli OTR. L'elenco dei candidati e dei rispettivi voti ricevuti viene comunicato all'Organizzazione Centrale.

Art. 2 INCOMPATIBILITA'

Le incompatibilità tra cariche e i requisiti per l'accesso alle cariche sia periferiche che nazionali, oltre quelli menzionati nel presente statuto, sono quelle definite da Statuto e Regolamento Generali. Il Collegio dei Proibiviri vigila sull'osservanza di tali norme.

TITOLO VI

COLLABORAZIONI CON ALTRE ASSOCIAZIONI E GR

Art.1 Il CDR può stabilire, nell'arco temporale dell'esercizio, collaborazioni con altre Associazioni a livello regionale e con altri GR, nell'ambito delle disponibilità e destinazioni del bilancio preventivo; fuori da tali disponibilità e destinazioni è richiesta una delibera di variazione dell'ARD. Collaborazioni pluriennali e costituzione di Commissioni e Gruppi di Lavoro stabili sono deliberati dall'ARD; quest'ultimo genere di collaborazioni può essere sviluppato anche a livello interregionale, limitatamente ad altri GR del CAI.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 APPROVAZIONE E MODIFICHE

Il presente statuto è predisposto dal CDR e approvato dall'ARD e dal Consiglio Centrale di Indirizzo e Controllo. Le modifiche al presente statuto richiedono la presenza di almeno i due terzi dei membri del CDR in sede di predisposizione da parte del CDR, ed in sede di approvazione dell'ARD richiedono la presenza di almeno la metà delle Sezioni aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno la maggioranza dei votanti. La pubblicità e la personalità giuridica del GRL sono deliberate dall'ARD.

Art. 2 RINVIO A STATUTO E REGOLAMENTO GENERALI

L'interpretazione dell'articolato precedente va effettuata alla luce delle disposizioni espresse nello Statuto e regolamento Generali del CAI. Per quanto non espressamente previsto nell'articolato precedente, vale quanto disposto nello Statuto e regolamento Generali del CAI.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art.1 ADEGUAMENTO STATUTI E REGOLAMENTI SEZIONALI

Il Collegio dei Proibiviri verifica che entro l'anno successivo alla definitiva approvazione del presente Statuto le Sezioni del GR abbiano adeguato i loro Statuti e Regolamenti allo Statuto e regolamento Generali e il presente Statuto. Comunica al CDR per le opportune iniziative le Sezioni che entro tale termine non abbiano ottemperato.

Art. 2 TERRITORI DI COMPETENZA SEZIONALE

Il CDR, in base ai dati ufficiali, disponibili presso le Sezioni, il GR e l'Organizzazione Centrale, provvede entro due anni alla definizione della ripartizione del territorio regionale in aree di attività di Sezioni e Sotto-Sezioni, presentando tale ripartizione alla approvazione della prima ARD utile comunicando il risultato della delibera all'Organizzazione Centrale.